



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

Sez. II Civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 7094/20 promossa da:

Carrozzeria Mille Miglia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Orbassano, v. Marconi n. 15 ed ivi elettivamente domiciliata in c. G. Ferraris n. 101 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Gobbi, che la rappresenta e difende per procura in atti.

Attrice

contro

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Torino, v. Corte d'Appello n. 11 ed elettivamente domiciliata in Torino, v. Bertola n. 59 presso lo studio dell'Avv. Carlo Vaira, che la rappresenta e difende per delega in atti.

Convenuta

Oggetto: pagamento indennizzo

Conclusioni delle parti

parte attrice: note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente trascritte

parte convenuta: note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente trascritte.

Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo in ossequio all'art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

2018/21
Sentenza N. _____
Spediz. N. 98/05/21
Depositata il 27 LUG 2021
Rg. N. 7094/18
Cron. N. 20182/21
Rep. N. 3321/21
al registro

Preliminarmente si richiama quanto a verbale di udienza figurata del 28.05.2021, in conformità alla C.C. Sez. U. Ord. n. 6074/20 e Sez. II Ord. n. 20572/20 in ordine al difetto di comprovata “consegna” telematica di note di trattazione scritta all’Ufficio del G.d.P. di Torino non informatizzato:” ...nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione dell'art. 16 bis, comma 6, del d.lgs. n. 179 del 2012, non è ammesso il deposito telematico degli atti.” ed in ragione del Protocollo d’Intesa 2020, in ogni caso con onere delle parti di verifica ed in assenza, di deposito cartaceo.

Esponiva l’attrice, cessionaria del credito risarcitorio della CO.MAR s.a.s. di Piatti Mauro per scrittura privata 12.10.2018, già contraente con la Società Reale Mutua di Assicurazioni la polizza assicurativa RCA n. 2018/248471 inclusa la garanzia “Eventi naturali” al veicolo VW Passat tg. FE969YV (con scoperto del 10% e importo minimo di € 500), che pativa danni da sinistro in garanzia il 29.04.2018 in Villarbasse pari ad € 5.500,00 come da ricevuta fiscale n. 396 del 12.10.2018 nell’importo di € 5.500,00 per cui riceveva l’offerta di € 2.500,00, pagata con bonifico bancario il 02.01.2019, somma trattenuta in acconto sul maggior dovuto. Intentata la procedura di mediazione, a cui la convenuta non partecipava immotivatamente ex art. 8, c. 1 D. Lgs. n. 28/2010, l’attrice agiva assumendo l’indennizzabilità del danno nella misura residua pretesa in € 2.450,00, dedotto lo “scoperto” del 10% pattuito (€ 550,00), di cui domandava la condanna.

Assumeva l’attrice la vessatorietà del punto 3.6 della Sezione Calamità naturali a pag. 33 di polizza, non richiamata tra le clausole vessatorie da accettarsi specificamente per scritto ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Costituendosi in giudizio, la Compagnia convenuta contestava in fatto ed in diritto la pretesa attorea azionata *de residuo*, con riferimento alla polizza ed alla Sezione 3.6 delle Condizioni Generali, con richiamo a giurisprudenza di legittimità e di merito per la quale non si richiede la specifica approvazione per scritto ex art. 1342, c. 2 c.c., in ogni caso specificata in grassetto e come da preventivo.

La pretesa risarcitoria attorea è fondata.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

Contestava il quantum della domanda attorea secondo la stima peritale del proprio fiduciario.

Il pagamento alla cessionaria attrice dell'importo in menzione è per la convenuta ricognitivo di debito ex art. 1988 c.c.

Sul *quantum de residuo* preteso, a pag. 3/4 della polizza *de qua* (doc. 7 parte attrice) sub "CALAMITA' NATURALI", al punto 3.6, si legge:

"Limitatamente ai danni subiti dal veicolo in conseguenza di evento grandigeno:

- in caso di riparazione presso Carrozzerie non Convenzionate con Reale Mutua, oltre all'applicazione integrale degli scoperti o franchigie previste in polizza, sarà applicato un limite di massimo indennizzo per evento € 2.500,00."

L'attore produceva la sottoscrizione del contraente cedente a pag. 3/3 (doc. 1 – parte attrice), il cui frontespizio alla voce "-Calamità naturali – scoperto 10% minimo euro 500" non ne fa richiamo alcuno e la convenuta non offre prova alcuna in ordine alla Nota informativa e condizioni generali di polizza, né di specifica pattuizione in proposito con il consumatore, che in comparsa di costituzione a pag. 5 si limita a riferire al documento 5) avversario – Preventivo, da cui nulla emerge in proposito.

Il fascicolo informativo (doc. b – parte convenuta) nulla descrive in proposito ed a pag. 10/35 precisa la "Calamità naturali" in mero riferimento all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazioni, che non specifica affatto e non chiarisce quanto sopra richiamato; infine, la clausola generale di contratto per cui è causa non è specificamente numerata e sottoscritta singolarmente dal contraente cedente, in spregio agli artt. 33, 34, 35 e 36 D. Lgs. n. 206/2005.

Ad ogni buon conto, detta clausola è sicuramente vessatoria ex art. 33, c. 1 D.lgs. 206/2005, in quanto pregiudizievole per l'assicurato circa l'indennizzabilità del danno da evento naturale in caso di riparazione eseguita presso un riparatore non convenzionato con la convenuta Assicurazione, determinando a carico del

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto.


Il diverso trattamento contrattuale afferente alla legittima scelta della carrozzeria a parità di evento dannoso è di solo, esclusivo interesse della Compagnia assicurativa convenuta, non essendone ravvisabile alcuno in capo al contraente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta delle offerte di mercato (Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, dr. Sergio Pochettino n. 8561/2019 e dr.ssa Paola Ferrero, n. 1/2021).

L'interpretazione del contratto costituisce in ogni caso un'operazione di ermeneutica ai sensi degli artt. 1362 a 1371 del Capo IV del Titolo II del Codice civile, le cui regole legali sono governate da un principio di gerarchia, per cui gli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e 1371 c.c. (C.C. n. 4564/2014).

Si richiama il criterio ermeneutico integrativo dell'art. 1370 c.c. e pertanto, come esprime letteralmente il precetto normativo, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti, s'interpretano, "nel dubbio", in favore dell'altro contraente, vieppiù alla stregua di una formula dubitativa così esplicita e sono soggette a detto criterio ermeneutico in senso sfavorevole all'assicuratore (C.C. n. 5621/1987, n. 866/2008). Con la sentenza n. 688/2016, la Suprema Corte ribadiva che in presenza di clausole "polisenso", di specie, prevale il criterio cennato, contrario al predisponente.

Si richiama poi il disposto dell'art. 8, c. 5 D. Lgs. n. 28/2010, convertito dalla L. n. 98/2013, che prevede la possibilità per il giudice adito di desumere argomenti di prova ex art. 116, 2 c. c.p.c. dalla mancata partecipazione al procedimento obbligatorio, del tutto ingiustificata nel caso di specie. In conclusione, al netto dello scoperto contrattuale e dell'importo risarcitorio già incassato di € 2.500,00 (docc. 4 e 7 – parte attrice), è accoglibile la domanda di condanna di pagamento della somma residua netta di € 2.450,00.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI



In ragione di quanto sopra, le domande attoree sono accoglibili, in quanto fondate altresì nel quantum all'esito di CTU estimativa. L'Ing. Gagliardi confermava la quantificazione attorea addirittura per un importo superiore a quello preteso complessivamente dall'attrice, che viene in ogni caso contenuto ex art. 112 c.p.c., comparando con aziende e categorie rispetto a quelle che hanno effettuato la riparazione (pag. 6 di perizia).

Per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra liquidata per i titoli dedotti in giudizio, altresì ex art. 116, c. 2 c.p.c. ai sensi dell'art. 8, c. 4 bis D. Lgs. n. 28/2010, novellato dalla L. n. 98/2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, Il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e sussiste sin dal momento del sinistro ed in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (C.C. n. 21192/04). Va concessa altresì la rivalutazione monetaria, trattandosi debito di valore, la cui liquidazione è concessa all'attualità (C.C. n. 14202/04) e le spese sostenute per la procedura obbligatoria preventiva di mediazione (doc. 9 - parte attrice).

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. 10/03/2014 secondo la natura e l'importanza della causa, di natura documentale e così per valori medi

fase di studio	€ 225,00
fase introduttiva	€ 240,00
fase di trattazione	€ 335,00
fase decisionale	€ 405,00
Totale	€ 1.205,00

per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14 ed in € 125,00 per esposti. Pone definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese di CTU, già liquidate con decreto 07.05.2021 in atti.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

Si ritiene altresì accoglibile la domanda di condanna ex art. 8, c. 4 bis D. Lgs. n. 28/2010 come sopra novellata, al pagamento di importo pari al contributo unificato versato dall'attore di € 98,00, in ragione dell'immotivata mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Carrozzeria Mille Miglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 2.450,00 per i titoli dedotti in giudizio, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria.

Dichiara tenuta e condanna la soccombente convenuta in favore dell'attrice al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.205,00 per compensi, € 125,00 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% ex lege.

Pone definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese di CTU, già liquidate con decreto 07.05.2021 in atti.


Dichiara tenuta e condanna la soccombente convenuta al pagamento di € 98,00, importo pari al Contributo Unificato versato dall'attrice, all'entrata del bilancio dello Stato.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.


Così deciso in Torino, lì 15.07.2021

In Cancelleria il 26.07.2021

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI



IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il

27 LUG 2021

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI

6

